



DETERMINA N. 1130 DEL 13/10/2023

Area 5 - Governo del Territorio

Oggetto:	MANUFATTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE – CONFERMA
----------	--

Il Dirigente Di Area

VISTO il Decreto Sindacale n. 90 del 01/08/2019 con il quale viene attribuita la direzione dell'Area 5 - Governo del Territorio

PREMESSO CHE:

- fin dalla approvazione del primo Regolamento Urbanistico, intervenuta con delibera Consiglio Comunale n. 51/1999, questa Amministrazione Comunale ha disposto fra le altre, norme per la costruzione di annessi agricoli da parte degli operatori dell'agricoltura amatoriale;
- le predette norme sono state oggetto di modificazione e conformazione alle disposizioni normative successivamente intervenute con L.R.1/05 e con il DPGR 5/07, recepite con delibera Consiglio Comunale n. 104/2008;
- con L.R. 65 del 10 novembre 2014 sono state approvate le nuove "Norme per il Governo del Territorio" e con DPGR 63/R del 25 agosto 2016 è stato approvato il Regolamento di Attuazione dell'art. 84 della L.R.65/2014, contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale;
- con l'entrata in vigore del suddetto DPGR 63/R del 25 agosto 2016 sono state abrogate le disposizioni previste dal DPGR 5/R/2007;

RICHIAMATO l'art. 12 del suddetto Regolamento regionale recante le condizioni per la installazione di manufatti per lo svolgimento dell'attività agricola amatoriale, senza l'individuazione di specifici limiti di tempo, ma collegati allo svolgimento dell'attività agricola;

RICHIAMATO, altresì, il comma 5 del predetto art 12, il quale subordina la formazione del titolo abilitativo per la realizzazione dei suddetti manufatti all'assunzione del duplice impegno a non alienare il manufatto separatamente dal fondo su cui insiste, nonché a rimuovere il manufatto al cessare dell'attività agricola;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105, in data 11 ottobre 2018, la quale ha disposto che nei casi di manufatti per lo svolgimento dell'agricoltura amatoriale, realizzati in forza di discipline vigenti antecedentemente l'entrata in vigore della L.R. 65/2014, gli stessi possano essere mantenuti, ancorché con superfici superiori a quelle attualmente vigenti, e non concessi a tempo indeterminato bensì soggetti alla convalida decennale, previa verifica della sussistenza delle condizioni che a suo tempo ne hanno giustificata la realizzazione, facendo salvi i diritti già acquisiti in relazione alla superficie già realizzata; nonché previa sottoscrizione di atto d'obbligo, con il quale la proprietà assuma specifici impegni in merito alla utilizzazione dello



stesso anche rispetto ai terreni sulla cui consistenza superficaria è stato a suo tempo dimensionato;

RICHIAMATO, altresì, il Piano Operativo vigente approvato con deliberazione C.C. n. 81 del 31 luglio 2023 ed, in particolare, l'art. 161 rubricato "*Raccordo annessi agricoli amatoriali concessi con norme previgenti*" – con disposizione già resa esecutiva con la citata deliberazione G.C. n. 105/2018 -, il quale stabilisce che, laddove permangano le condizioni che hanno giustificato la realizzazione degli annessi agricoli amatoriali, questi ultimi possono essere mantenuti previo accertamento delle condizioni originarie, nonché previa sottoscrizione di un atto d'obbligo che assoggetti la conferma dell'annesso al rispetto delle condizioni di cui all'art. 12, comma 5, del D.P.G.R. 63/R/2016;

RITENUTO necessario chiarire che l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'annesso agricolo sia effettuato da tecnico abilitato tramite asseverazione da allegare al modello di istanza, redatto secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario, altresì, alla stregua della sopra citata disciplina, aggiornare lo schema di atto unilaterale d'obbligo in conformità allo schema approvato con delibera Giunta Municipale n. 105/2018 e alla citata previsione dell'art. 161 del Piano Operativo, con la ulteriore precisazione che la sottoscrizione dell'atto d'obbligo costituisce presupposto imprescindibile ai fini della successiva determina di riconferma dell'annesso;

VISTA la delibera G.M. 105/2018;

VISTA la L.R 65/2014 ed in particolare il DPGR 63/R/2016;

VISTO il Piano Operativo vigente e, in particolare, l'art. 161;

DETERMINA

1) di chiarire che l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell'annesso agricolo sia effettuato da tecnico abilitato tramite asseverazione da allegare al modello di istanza, redatto secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di precisare che la sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui all'art. 12, comma 5, del D.P.G.R. 63/R/2016, ai fini del mantenimento di annesso agricolo amatoriale, costituisce presupposto imprescindibile ai fini della successiva determina di riconferma dell'annesso medesimo;

3) di aggiornare lo schema di atto unilaterale d'obbligo in conformità allo schema approvato con delibera Giunta Municipale n. 105/2018 e al disposto dell'art. 161 del Piano Operativo vigente, il quale allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.



Il Dirigente di Area

f.to ANTONINO GANDOLFO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.